



COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi, 19 – 86040 Ripabottoni (CB)
E.mail: amministrazione@comuneripabottoni.it
Codice Univoco Fattura Elettronica UFGDVW

Telefono / Fax : 0874 / 847103 – 847373
E.mail Certificata: amministrazione@pec.comuneripabottoni.it
Partita IVA e Codice Fiscale : 00054410709

DELIBERAZIONE DEL SINDACO

Numero 46 Del 04-10-2017

ORIGINALE

Oggetto: Causa Grosso Annamaria - Esecuzione sentenza 446/17 - Provvedimenti

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 12:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nella persona del Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 17, lettera a) del decreto legge 13.08.2011 n. 138, convertito dalla legge 14.09.2011 n. 148 che per i comuni con popolazione fino a 1000 abitanti ha previsto la presenza dei soli consiglieri comunali e non più degli assessori, norma poi sostituita dall'art. 1, comma 135, lett. a), L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Civetta Orazio	Sindaco	P
----------------	---------	---

ne risultano presenti n. 1 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Civetta Orazio in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor de Virgilio Natalia Maria Carmela.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a ratifica	N
Comunicazione ad altri Enti	N
Immediatamente eseguibile	S

Visti i seguenti pareri preventivi obbligatori espressi ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267:

PARERE AMMINISTRATIVO: Favorevole in ordine alla **Regolarità Amministrativa**

e alla conformità della presente delibera alle leggi, statuto e regolamenti dell'Ente ai sensi dell'art.97, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Data: 04.10.2017



Il Responsabile del servizio
de Virgilio Natalia Maria Carmela

PARERE TECNICO: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**
ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267

Data: 04.10.2017



Il Responsabile del servizio
Coralbo Michele

PARERE CONTABILE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**
ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Data: 04.10.2017



Il Responsabile del servizio
La Marca Walter

Vista la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Campobasso n. 446/17 a conclusione del giudizio iscritto al n. 460 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2015;

Dato atto che:

- il contenzioso riguardava il ricorso per il rimborso del maggior danno subito , a causa del terremoto del 31.10.2002, da parte dell'azienda agricola del Sig. Tamilia Giuseppe;
- il contenzioso, iniziato il 13/10/2009, con la richiesta del Sig. Tamilia Giuseppe, ha avuto le seguenti fasi salienti:
 - 13/10/2009 - Richiesta del Sig. Tamilia di ristoro danni per cessata attività zootecnica;
 - 05/11/2009 - Inoltro alla Regione Molise, Struttura Commissariale post sisma, della richiesta del Sig. Tamilia;
 - 31/05/2010 - Modifica della richiesta di ristoro danni da parte del Sig. Tamilia non più per cessata attività zootecnica bensì per attività agricola in generale;
 - 06/10/2010 - Inoltro alla Regione Molise, Struttura Commissariale post sisma, della nuova richiesta del Sig. Tamilia;
 - 02/12/2010 - Nota n. 3353 di determinazione, da parte della Regione Molise - Struttura Commissariale post sisma, della somma di € 4.630,00 in favore del Sig. Tamilia;
 - 12/12/2011 - Accredito nelle casse comunali della somma di € 4.630,00 da girare al Sig. Tamilia;
 - 04/01/2012 - Liquidazione ed emissione del relativo mandato di pagamento di € 4.630,00 da parte del Comune di Ripabottoni in favore del Sig. Tamilia;
 - 30/03/2012 - Ricorso al TAR Molise da parte del Sig. Tamilia avverso la quantificazione del danno subito;
 - 17/01/2013 - Sentenza di dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte del TAR Molise;
 - 13/07/2013 - Riassunzione innanzi al Tribunale di Larino del ricorso dichiarato inammissibile da parte del TAR Molise;
 - 04/08/2013 - Decesso del Sig. Tamilia;
 - 04/02/2015 - Deposito dell'Ordinanza 468/2015 del Tribunale di Larino che dichiarava la propria incompetenza per territorio;
 - 01/04/2015 - Notifica da parte della vedova Sig.ra Grosso Annamaria della citazione per riassunzione innanzi al Tribunale di Campobasso;
 - 17/08/2017 - Notifica della sentenza n.446/17 del Tribunale di Campobasso

Considerato che la sentenza è divenuta esecutiva ai sensi di legge ;

Visti:

- il TUEL, approvato con D.Lgs. n.267/2000;
- Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- la deliberazione del **Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2017** con cui è stato approvato il **bilancio di previsione esercizio finanziario 2017** e relativo pluriennale;
- visti i pareri favorevoli di regolarità amministrativo – contabile espressi dal Responsabile dei servizi interessati , nonché di regolarità amministrativa , favorevole , del Segretario Comunale

d e l i b e r a

1. di prendere atto della sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Campobasso n. 446/17 a conclusione del giudizio iscritto al n. 460 del Ruolo Generale degli affari

DELIBERA DI GIUNTA n.46 del 04-10-2017 Comune di Ripabottoni

contenziosi civili dell'anno 2015;

2. di allegare al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, copia della predetta sentenza;
3. di autorizzare l'ufficio finanziario a dare esecuzione alla predetta sentenza valutandone la spesa complessiva in circa 12.500,00 euro;
4. di imputare, detta spesa, alla **Missione 1 (Servizi Istituzionali), Programma 2 (Segreteria generale), Titolo I (Spese Correnti) codice di bilancio U.01.02.1.03.02.99.002 (Altre spese legali) - Capitolo 101208/ 0 (Segreteria-oneri straordinari della gestione corrente)** che offre sufficiente disponibilità;
5. di inviare il presente atto alla Regione Molise , Settore Competente , per gli adempimenti conseguenti ;
6. di demandare alla competenza del Responsabile Amministrativo contabile gli atti conseguenti al presente deliberato
7. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , IV COMMA , D.LGS. 267 /2000.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice Onorario Michele Dentale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

resa nel giudizio iscritto al n. 460 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno 2015, e vertente

TRA

GROSSO Annamaria, in proprio e quale esercente la potestà sul minore TAMILIA Domenico, entrambi quali eredi di TAMILIA Giuseppe deceduto il 4.8.2013, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in riassunzione, dall'Avvocato Fabio Baranello presso il cui studio professionale, in Campobasso Via Zurlo n. 30, è elettivamente domiciliata;

ATTRICE

E

REGIONE MOLISE, in persona del Presidente legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, nei cui uffici in Campobasso Via Garibaldi n. 124 è ope legis domiciliata

CONVENUTA

E

COMUNE DI RIPABOTTONI, in persona del Sindaco pro tempore.

CONVENUTO-CONTUMACE

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sig.ra Grosso Annamaria, dopo la sentenza del TAR Molise n. 150/2013, che dichiarava la propria carenza di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, e il provvedimento del

N° Sent.	446/17 S
N° C.	460/15
N° Orig.	5317
N° Rep.	682

COPIA

Tribunale di Larino depositato il 4.2.2015, che dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Campobasso, foro erariale, con atto di citazione in riassunzione notificato il 27-30 marzo 2015 agiva in giudizio nei confronti del Comune di Ripabottoni e della Regione Molise deducendo: che a seguito del sisma del 2002, la propria azienda agricola sita in agro del Comune di Ripabottoni subiva gravi danni ai fabbricati, dichiarati inagibili con ordinanza n. 313 del 15.3.2003; che abbandonato i fabbricati, tra cui la stalla, il locale deposito, la casa di abitazione e il locale adibito a rimessa delle macchine agricole, il grano prodotto dall'attività agricola, che comunque continuava essendo l'unica fonte di reddito della famiglia, era stato depositato presso terzi subendo una effettiva riduzione del reddito rappresentata dalla differenza tra quanto da lui dovuto per lo stoccaggio e quanto a lui spettante per la cessione a terzi del grano; che il Comune di Ripabottoni, dopo rituale richiesta dei contributi ai sensi dell'art. 3 dell'O.P.C.M. n. 3253/2002, gli riconosceva la minor somma di euro 4.630,00 disattendendo la ulteriore richiesta di euro 15.000,00, spesa sostenuta per il ricovero del raccolto presso altri depositi di terzi, in quanto non "assimilabile alla previsione di cui all'art. 3 comma 1, lett. A) dell'O.P.C.M. n. 3253/2002 che prende in considerazione il mancato guadagno per la sospensione a causa del sisma dell'attività, rispetto ai redditi prodotti nel 2001 ". Conclude, pertanto, chiedendo "accertarsi e dichiararsi il diritto dell'attrice a ricevere il contributo in oggetto relativamente al minor reddito conseguito a seguito dei costi di stoccaggio presso terzi del grano prodotto, da quantificarsi in euro 15.000,00 o nella maggiore o minor somma accertata e ritenuta di giustizia".

Mentre il Comune di Ripabottoni non si costituiva in giudizio, la Regione Molise con atto depositato in data 28.8.2015 eccepiva l'estinzione del giudizio, la competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Campobasso e chiedeva di essere estromessa dal giudizio essendosi limitata ad esprimere un parere. Conclude, pertanto, per il rigetto della domanda.

Radicatasi la lite, chiesti e ottenuti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., all'udienza dell'8 marzo 2017 le parti rassegnavano le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi e, quindi, la causa veniva riservata in decisione.

Decorsi i termini per il deposito delle memorie conclusive e quelle di replica, si provvede al deposito della sentenza.

Va preliminarmente confermata la giurisdizione del Tribunale Ordinario trattandosi di controversia attinente alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e di inadempimento agli

obblighi cui è subordinato in concreto il provvedimento di attribuzione e, quindi, il privato è titolare di un diritto soggettivo, come tale azionabile innanzi al giudice ordinario.

Va, altresì, rigettata l'eccezione di estinzione del giudizio per aver l'attrice riassunto nei termini sia il giudizio innanzi al Tribunale di Larino, poi dichiaratosi incompetente per territorio, e sia quello innanzi questo Tribunale.

Parimenti nulla vi è da osservare sulla competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 6 R.D. n. 1611/1933, trattandosi di Tribunale del luogo nel quale ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale di Larino, che sarebbe stato competente secondo le norme ordinarie.

L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Regione Molise, invece, coglie nel segno: nel caso specifico, l'ente pubblico preposto all'erogazione è il Comune.

Infatti, l'art. 3 dell'O.P.C.M. n. 3253/2002 prevede espressamente che " i Sindaci sono altresì autorizzati ad erogare un contributo a favore dei titolari di attività..... " .

Inoltre, sul punto la S.C. di Cassazione ha ritenuto " la legittimazione passiva dei Comuni in ordine alle domande di erogazione dei contributi cui i cittadini hanno diritto in ipotesi di calamità naturali, escludendosi qualsiasi discrezionalità dell'Ente locale nella assegnazione e nella corresponsione , posto che è proprio detto ente il soggetto cui la legge ha devoluto l'obbligo di verificare le condizioni dalla stessa poste per l'insorgenza del diritto, nonché di provvedere al pagamento del contributo" (Cass. n. 5960/2002) " in materia di contributi in conseguenza degli eventi sismici, il Sindaco svolge funzioni istituzionalmente proprie delle amministrazioni territoriali di appartenenza, di cui, dunque, va ribadita non solo la legittimazione passiva rispetto alle domande di riconoscimento dei contributi avanzate dai privati, ma anche nel contempo la legittimazione attiva alla proposizione delle domande di restituzione delle somme versate, ove detta erogazione si assuma avvenuta indebitamente" (Cass. n°10685/2000, n° 9205/99, S.U. n° 2224/94, n° 9215/87).

Si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza richiamata, i contributi oggetto di causa sono concessi con provvedimento del Sindaco su domanda dell'interessato. A maggior ragione, soggetto passivo del rapporto obbligatorio di diritto pubblico tra l'avente diritto al contributo e la P.A., non può che essere la pubblica amministrazione cui viene rivolta la domanda, vale a dire il Comune di Ripabottoni.

Ciò detto, occorre ancora premettere che in base all'Ordinanza richiamata, presentata dal soggetto interessato apposita domanda e debita documentazione di supporto, il contributo gli è accordato con decreto del Sindaco, che ne indica l'ammontare sulla base di un parere vincolante della Regione Molise, la quale deve esprimersi sulla entità del contributo stesso.

Pertanto, pur a voler ammettere per pura ipotesi, che nei confronti dell'attrice fosse obbligato oltre al Comune anche la Regione Molise, nel rapporto obbligatorio con pluralità di debitori sussiste pur sempre una presunzione di solidarietà passiva ai sensi dell'art.1294 c.c. la cui ratio è quella di tutelare l'interesse del creditore ad avere a disposizione, ai sensi dell'art.1292 c.c., la possibilità di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto.

Tutto ciò per dire che, se anche per pura ipotesi nei confronti dell'attrice fosse debitore oltre al Comune anche la Regione Molise (ma così non è per come detto), la sig.ra Grosso Annamaria era ed è legittimata a rivolgersi per l'adempimento del proprio diritto soggettivo di credito al debitore in solido Comune di Ripabottoni.

Entrando nel merito, risulta agli atti che il diritto della sig.ra Grosso Annamaria è stato riconosciuto solo parzialmente perché, a dire del Comune a seguito del parere espresso dalla Regione Molise, la richiesta di euro 15.000,00 non sarebbe assimilabile alla previsione dell'art. 3, comma 1, lett. A) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253/2002 e, pertanto, compito di questo giudice sarà quello di accertare se sussiste il diritto dell'attrice di riceversi il contributo anche relativamente alla perdita economica subita a seguito della indisponibilità dei locali destinati allo stoccaggio del prodotto agricolo.

L' O.P.C.M. del 29 novembre 2002, n. 3253, mentre per i nuclei familiari prevedeva contributi per l'autonoma sistemazione, per i titolari di attività commerciali, produttive e simili, autorizzava i Sindaci ad erogare un contributo condizionato da due elementi: l'avvenuto sgombero dei locali e la durata della sospensione dell'attività.

A tal fine gli interessati dovevano presentare apposita istanza corredata di autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori da effettuare per il ripristino dei locali adibiti a sede delle attività svolte e di copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2001, ovvero di autocertificazione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza in commento, l'ammontare del contributo è correlato alla durata della sospensione dell'attività e quantificato nella misura dei redditi prodotti

dall'attività nell'anno 2001, quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2002, in ragione del periodo di tempo interessato.

In definitiva, i contributi per le attività commerciali e, quindi, anche per quelle agricole, erano sottoposti a specifico regime di erogazione: il rispetto della procedura descritta, ma soprattutto delle condizioni ivi indicate.

Tornando al merito della vicenda, è emerso che a fronte di un'esplicita previsione normativa per le attività commerciali, produttive e simili, che legava l'erogazione del contributo ad un elemento ben preciso e chiaramente indicato, quale la sospensione dell'attività, alla cui durata, peraltro, veniva commisurata la quantificazione del contributo, il Comune di Ripabottoni ha ritenuto di non riconoscere alcunchè alla sig.ra Grosso Annamaria in virtù del fatto che la richiamata OPCM nulla prevedeva per le ipotesi di operatività delle corrispondenti attività commerciali.

Il sig. Tamilia, difatti, nel periodo in considerazione, non ha mai sospeso l'attività ma ha continuato a lavorare i campi.

Infine, l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253/2002, relativamente ai soggetti di cui all'art. 3, lett. a) ha previsto che, nelle more della piena ripresa delle attività, agli stessi possano essere concessi ulteriori contributi per la sospensione delle attività, per trasferimenti degli esercizi in altra sede e per il pagamento delle locazioni. Si prevedeva, quale spesa per il trasloco, un contributo di € 5.000,00 integrato, ove necessario delle spese sostenute per la sistemazione dei nuovi locali, fino all'importo massimo di € 15.000,00, mentre per le locazioni era previsto un importo massimo di € 700,00 (canone mensile), come attestato con decreto del presidente commissario delegato n.64/2004.

Difatti, con il richiamato decreto n. 64 dell'11/6/2004 il Presidente della Regione Molise, Commissario Delegato, aveva statuito che *"considerato che relativamente ai soggetti di cui all'art.3 lett, a) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3253/2002, è emersa la necessità di prevedere ulteriori contributi per il ristoro dei danni provocati da eventi sismici di cui trattasi, nelle more della piena ripresa delle attività produttive... che per l'eventuale trasloco di cui alla successiva lett. d) del citato art. 3 DPCM n.3253/2002, il contributo di Euro 5.000,00 sia integrato, ove necessario, delle spese, debitamente documentate, per la sistemazione dei nuovi locali, per un importo massimo di Euro 15.000,00, ovvero ove necessario, per l'importo, debitamente documentato,*

fino a un massimo di Euro 700,00 per ogni mese di affitto dei nuovi locali; che, per l'eventuale ricostituzione di necessarie attrezzature, debitamente documentate, venga concesso un contributo, per l'importo massimo di Euro 5.000,00 capitalizzando, se del caso, gli eventuali interessi relativi a contrazione di mutuo, senza duplicazioni di rimborsi".

Ebbene, a parere di questo giudice e in virtù della ratio della normativa richiamata, è pacifico che i requisiti richiesti per poter accedere al contributo oggetto di causa erano l'avvenuto sgombero dei locali e la durata della sospensione dell'attività, da intendere quest'ultima riferita non all'attività lavorativa in sé, che ben poteva continuare come sembra consentiva il decreto n. 64/2004 laddove prevedeva la possibilità di trasloco e di locazione di locali per la prosecuzione dell'attività lavorativa, ma correlata alla mancata utilizzazione delle strutture aziendali colpite dal provvedimento di inagibilità e, quindi, di sgombero dei locali.

Il caso di specie, pertanto, può essere senz'altro equiparato all'ipotesi prevista dalla normativa sopra richiamata avendo il Tamilia, in virtù della inagibilità del proprio locale deposito, fatto ricorso a magazzini di terzi per depositare il proprio raccolto per la futura vendita, subendo, com'è immaginabile, una riduzione del reddito.

La domanda dell'attrice va, pertanto accolta.

La prova della riduzione del reddito e, quindi, delle spese sostenute è stata fornita da una perizia giurata, come prescriveva l'Ordinanza citata, sul cui contenuto non veniva sollevata contestazione alcuna, e dalle dichiarazioni dei terzi commercianti che hanno tenuto in deposito il raccolto dell'attrice: in definitiva, anche sotto tale aspetto la domanda deve essere accolta ma non nella misura richiesta, bensì in quella minore che viene equitativamente determinata in euro 7.500,00, oltre interessi dal 31.5.2010 (data della richiesta), e ciò in virtù della seguente considerazione che, a parere di questo giudice, rileva ai sensi dell'art. 1227 I comma c.c.: è indubbio che la corresponsione di contributi, a distanza di molti anni dal sisma, in assenza di prova di interventi di ricostruzione definitivi, ha ormai perduto quel carattere di emergenza della prima fase post-sisma che, oggettivamente, poteva giustificare la corresponsione di contributi, non è invece più giustificabile la richiesta di contributi per una fase di gran lunga successiva al sisma (l'attrice richiede l'erogazione di contributi per dieci anni dal sisma) che, invece, avrebbe piuttosto richiesto un più celere ripristino del locale deposito lesionato.

La domanda di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. e 2043 c.c., dedotta dall'attrice per la prima volta con la comparsa conclusionale, è inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti del Comune di Ripabottoni mentre vanno interamente compensate nel rapporto tra l'attrice e la Regione Molise.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra GROSSO Annamaria, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul minore Tamilia Domenico, nei riguardi del Comune di Ripabottoni e della Regione Molise, con atto di citazione iscritto a ruolo il 3.4.2015, così provvede:

- dichiara la carenza di legittimazione passiva della Regione Molise;
- condanna il Comune di Ripabottoni al pagamento, in favore della sig.ra GROSSO Annamaria, in proprio e nella qualità spiegata, della somma di euro 7.500,00 oltre interessi legali dal 31.5.2010 al soddisfo;
- condanna il Comune di Ripabottoni al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite che liquida in complessive euro 3.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cap nonché euro 264,00 per esborsi sostenuti;
- rigetta ogni altra domanda;
- Compensa interamente le spese di lite tra l'attrice e la Regione Molise.

Così deciso in Campobasso il 19.7.2017.

Il Giudice Onorario
Michele Dentale

Deposito
il 13-7-17
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Rossella CASABELLA





TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

E' copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta dell'avv.
BARANELLO FABIO in forma esecutiva per uso esecuzione.

F.TO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(D.ssa Rossella CAMELIA)

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il
presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza a tutti gli
Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano
legalmente richiesti.

Campobasso, li 26 luglio 2017

F.TO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(D.ssa Rossella CAMELIA)

E' copia conforme al suo originale, rilasciato come sopra in pari data.

Campobasso, li 26 luglio 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(D.ssa Rossella CAMELIA)

Applicati sull'originale

€ 13,47

Per diritti di cancelleria

Campobasso, 26 luglio 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(D.ssa Rossella CAMELIA)

Ad istanza della Signora GROSSO Annamaria, in proprio e quale esercente la potestà sul minore TAMILIA Domenico, entrambi quali eredi di TAMILIA Giuseppe, si chiede notificarsi copia conforme della sentenza n. 446/2017, munita di formula esecutiva, resa dal tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nel giudizio R.G. 460/15:

- al **COMUNE DI RIPABOTTONI**, in persona del Sindaco p.t., e ciò ho eseguito mediante spedizione di copia conforme in plico raccomandato a.r., presso la sede della Casa comunale in **RIPABOTTONI (CB) CORSO GARIBALDI n. 19 - 86040**, ivi a mezzo del servizio postale



RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza della Signora GROSSO Annamaria, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Campobasso dichiaro di aver notificato copia conforme della sentenza n. 446/2017, munita di formula esecutiva, resa dal Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nel giudizio R.G. 460/15:

- al **COMUNE DI RIPABOTTONI**, in persona del Sindaco p.t., e ciò ho eseguito mediante spedizione di copia conforme in plico raccomandato a.r., presso la sede della Casa comunale in **RIPABOTTONI (CB) CORSO GARIBALDI n. 19 - 86040**, ivi a mezzo del servizio postale

a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato
A/R spedito dall'Ufficio di Campobasso
oggi 16/08/17

L'UFFICIALE
CORTE D'APPELLO DI CAMPBASSO
(Sergio CILICCO)

CAMPBASSO
(CO)

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
UFFICIO N.E.P.

CRON. N° 5763

Notif. lesec.	€	
Trasferta	"	
Totale	€	
10%	"	
Bollo	"	
Deposito	"	
Spese postali	"	
Totale Gen.	€	<u>1053</u>

10% versato in modo virtuale
Campobasso. 11 AGO. 2017

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Civetta Orazio



IL SEGRETARIO COMUNALE
de Virgilio Natalia Maria Carmela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N° 326

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00. Trascorsi 15 giorni l'atto sarò consultabile nella sezione storica del sito.

Li, **04 OTT. 2017**

IL MESSO COMUNALE
Sauro Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.127, c.1 del D.Lgs.267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il 04.10.2017 poiché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs. 267/2000;

- Diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs.267/2000.

Ripabottoni, li **04 OTT. 2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
de Virgilio Natalia Maria Carmela

